



IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA

SEZIONE I

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente relatore
dott.ssa Tania Vettore	Giudice
dott.ssa Alice Zorzi	Giudice

sul reclamo proposto da Giuseppe Mattiazzo e Francesco Mattiazzo avverso il provvedimento del 17.3.2023 di rigetto del ricorso proposto per l'omologa del piano del consumatore ovvero, in subordine, per la apertura della liquidazione del patrimonio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.5.2023, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA.

I siggg.ri Mattiazzo hanno interposto reclamo avverso il provvedimento del G.D. del 17.3.2023, con il quale è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso per l'omologa del piano del consumatore sul presupposto che i debiti esposti dai ricorrenti non avessero natura consumeristica e che non fosse stata fornita prova della meritevolezza dei ricorrenti.

Nello specifico, il giudice *a quo* ha ritenuto che *'i sigg.ri Mattiazzo, come si desume dal ricorso depositato nel luglio 2021, hanno accumulato i debiti che con il piano intendono regolare in ragione di scelte e attività compiute nell'esercizio della propria attività professionale in particolare quali soci e amministratori delle società 4M srl, Expo Venice spa, Limousine Coach Company srl, STT srl, e Italian Global System srl. Le ragioni dell'indebitamento e la natura non consumeristica dei debiti contratti risulta[no] in modo evidente, altresì, dalla relazione depositata dal gestore della crisi il quale alle pagg. 8 e ss. enumera tutte le fideius-*



sioni prestate a garanzia dei finanziamenti ottenuti dalle società da loro gestite. La scrivente ritiene dunque che il ricorso per l'apertura della procedura piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis L. 3 del 2012 attesa la natura non consumeristica dei debiti contratti sia, in rito, inammissibile'.

I reclamanti hanno censurato la motivazione del GD sottolineando come le società debtrici principali fossero delle società di capitali dotate di autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che le garanzie prestate dai sigg.ri Mattiazzo non potevano essere state prestate nell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Ancora, il giudice *a quo* ha dedotto che *'la relazione particolareggiata allegata al ricorso non reca una chiara indicazione della diligenza utilizzata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, valutazione in merito alla diligenza la quale costituisce un presupposto indefettibile della relazione ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3 del 2012 che prevede espressamente che l'OCC debba indicare nella propria relazione a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte. Al di là della natura non consumeristica delle obbligazioni contratte, la scrivente ritiene dunque che il ricorso difetti di un presupposto di ammissibilità non recando alcuna indicazione, richiesta invece dalla legge, in merito alla diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni contratte. Alla luce di quanto sopra espresso, la scrivente ritiene di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Mattiazzo Giuseppe e Mattiazzo Francesco'.*

Sul punto, i reclamanti hanno riportato i passaggi della relazione dell'OCC inerenti alla loro meritevolezza, affermando che le garanzie erano state richieste dalle banche che le avevano ritenute adeguate al reddito e al patrimonio dei sigg.ri Mattiazzo.



In ogni caso, hanno escluso che si trattasse di requisito necessario ai fini della apertura della liquidazione del patrimonio.

Si sono costituite Agenzia delle Entrate, Siena NPL 2018 s.r.l. (mediante due memorie di costituzione) e Relais SPV s.r.l., chiedendo il rigetto del reclamo.

Ritiene il Collegio che il reclamo non sia fondato con riferimento alla decisione inerente alla inammissibilità del piano del consumatore per carenza dei requisiti della qualità di consumatore in capo agli istanti e della meritevolezza.

Sotto il primo profilo, va chiarito che a rilevare, al fine di stabilire se i sigg.ri Mattiazzo siano o meno qualificabili come consumatori, non è la loro veste, in sé e per sé considerata, di soci e amministratori di società di capitali.

Infatti, anche i soci di società di persone e di capitali possono, in base alla formulazione dell'art. 6 L. 3/2012 così come novellata nel 2020, rivestire la qualifica di consumatori, purché i debiti per cui chiedono l'accesso alla procedura del piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012, siano stati contratti al di fuori dell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta.

Al fine di stabilire, quindi, se i sigg.ri Mattiazzo siano o meno consumatori, deve aversi esclusivo riguardo alla natura delle obbligazioni oggetto della proposta di piano del consumatore.

Ora, come è desumibile dalla relazione particolareggiata dell'OCC, i debiti oggetto della proposta, pari a circa € 6.000.000,00 in capo a ciascun istante, sono per la quasi totalità relativi a debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione (per oltre un milione di euro) e verso istituti di credito per fidejussioni rilasciate dai sigg.ri Mattiazzo in favore di società di cui erano soci e amministratori.

Ora, secondo la giurisprudenza di merito oramai costante, il garante persona fisica assume la qualifica di consumatore, nonostante abbia prestato la garanzia in favore di una società, ove abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale o laddove non intercorra, tra



il garante e la predetta società, un collegamento di natura funzionale, eventualità, quest'ultima, riscontrabile nell'ipotesi in cui il primo sia anche amministratore della società o titolare di una quota, non trascurabile, di partecipazione al capitale sociale della medesima (si legga, tra le tante, Tribunale Roma 18.11.2022; circa la qualifica di consumatore in capo al fideiussore ai fini della applicazione della disciplina consumeristica, si rimanda a Cass. S.U. 5868/2023).

Nel caso in esame, i sigg.ri Mattiazzo hanno prestato plurime fideiussioni a garanzia di mutui o aperture di credito in conto corrente in favore delle società di cui erano incontestatamente soci e amministratori.

Deve, quindi, escludersi che gli stessi possano essere qualificati quali consumatori alla stregua dei principi sopra esposti.

Parimenti condivisibile è la valutazione del giudice *a quo* in ordine alla insussistenza, nel caso in esame, di elementi sufficienti a valutare la meritevolezza dei sigg.ri Mattiazzo.

Al fine di stabilire se i reclamanti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, sarebbe stato indispensabile che gli istanti ovvero l'OCC avessero delineato le condizioni patrimoniali e reddituali dei sigg.ri Mattiazzo nel momento in cui gli stessi hanno rilasciato ogni singola fideiussione in favore delle società di cui erano soci e amministratori.

Solamente conoscendo la condizione lavorativa e la composizione del patrimonio del debitore è possibile, infatti, stabilire se, nell'assumere l'obbligazione, egli abbia valutato con prudenza e diligenza la sua capacità di fare fronte a ogni debiti assunto.

Al contrario, né nel ricorso né nella relazione dell'OCC emergono con esattezza le date di rilascio delle singole fideiussioni, il lavoro svolto in quel momento dai sigg.ri Mattiazzo e la composizione del loro patrimonio mobiliare e immobiliare.



Un tanto rende di fatto impossibile ogni valutazione oggettiva circa il grado di diligenza e prudenza riposte dai debitori nella assunzione delle obbligazioni fideiussorie, che, lo si ricordano, erano pari a svariati milioni di euro.

Al contempo, non sono stati offerti elementi, atti a far ritenere che, al momento del rilascio di ciascuna garanzia, la situazione delle società debentrici principali garantite, poi fallite, non fosse già di insolvenza.

Infine, non appare rilevante, al fine di affermare la sussistenza della meritevolezza in capo ai reclamanti, la circostanza che gli istituti di credito abbiano concesso le linee di credito eventualmente pretendendo il rilascio di garanzie personali da parte dei soci e amministratori, posto che, all'evidenza, la sussistenza di detto requisito soggettivo non può che essere valutato avuto riguardo alla condotta tenuto dal soggetto cui detto requisito inerisce (e non avuto riguardo alla condotta di un soggetto terzo).

Per tutto quanto sin qui detto, il reclamo va rigettato avuto riguardo alla declaratoria di inammissibilità del piano del consumatore proposto ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012.

Si tratta, a questo punto, di valutare la accoglibilità della domanda formulata in via subordinata dai sigg.ri Mattiazzo.

Innanzitutto, va detto che la meritevolezza non è requisito richiesto per la apertura della procedura ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 3/2012.

Il requisito soggettivo sarà valorizzato in un secondo momento, in sede di valutazione della concessione dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 14 *terdecies* co. 2 lett. a) L. 3/2012.

A ciò si aggiunga che la relazione particolareggiata contiene sia l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni sia l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.



Non può, quindi, che procedersi alla apertura della liquidazione del patrimonio, facendo presente che il patrimonio dei sigg.ri Mattiazzo si compone di plurimi immobili e che la procedura esecutiva che li ha colpiti si trova, oggi, in fase di sospensione.

Le spese di lite seguono la soccombenza tra i sigg.ri Mattiazzo, da un lato, e i reclamati, dall'altro, tenuto conto che questi ultimi si sono opposti solamente alla ricorso per il piano del consumatore.

A tal proposito, va detto che il reclamo è stato notificato dal difensore dei sigg.ri Mattiazzo ai due difensori di Siena NPL 2018 s.r.l. e al difensore di Relais SPV s.r.l..

Ogni contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo a detti reclamati, sollevata per la prima volta dal difensore dei reclamanti all'udienza del 12.5.2023, appare, quindi, superata dalla loro chiamata in giudizio, che presuppone il riconoscimento della attuale titolarità del credito in capo a Siena NPL 2018 s.r.l. e a Relais SPV s.r.l..

Quanto al deposito di una doppia costituzione da parte di Siena NPL 2018 s.r.l., va detto che la stessa appare giustificata innanzitutto dalla doppia notifica effettuata dal reclamante; inoltre, detta doppia costituzione dipende dal fatto che la stessa reclamata risulta creditrice nei confronti dei garanti per debiti contratti da due diverse società debentrici principali e in forza, quindi, di diverse fideiussioni (si veda, a tal proposito, il contenuto delle dichiarazioni di cui ai documenti 5).

Un tanto rende plausibile la diversa difesa attribuita ai due difensori in relazione a crediti aventi diverso titolo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto in punto inammissibilità del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012;



condanna parte reclamante alla rifusione in favore di parte reclamata Siena NPL 2018 s.r.l. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;

condanna parte reclamante alla rifusione in favore di parte reclamata Siena NPL 2018 s.r.l. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;

condanna parte reclamante alla rifusione in favore di parte reclamata Relais SPV s.r.l. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;

condanna parte reclamante alla rifusione in favore di parte reclamata Agenzia delle Entrate delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge;

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Giuseppe e Francesco Mattiazzo;
nomina G.D. la dott.ssa Sara Pitinari;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 il dott. Ugo Campaner;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dispone che il GD compia la valutazione di cui all'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) L. 3/2012, previa esposizione da parte dell'OCC della situazione familiare dei sigg.ri Mattiazzo e del loro reddito rispetto alle esigenze di mantenimento;

dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex* art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex* art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione *ex* art. 14 *novies* L. 3/2012;



dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Si comunichi anche al dott. Campaner.

Venezia, 12.5.2023

Il Presidente estensore

